

ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11

Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA - C.F. 94152470541 - Telefono 075/5053768

Codice meccanografico: PGIC85900A – C.U.U. UF1JXL

pgic85900a@istruzione.it - pgic85900a@pec.istruzione.it

<http://www.istitutocomprensivoperugia11.edu.it>

ATTO DI DESIGNAZIONE DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO) / RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)

Prot. 8615
Perugia,
05/10/2022

Normativa Privacy Europea
REG.UE 2016/679
GDPR, ART.37

Spett.le
Oxfirm srl Viale
Antonio Ciamarra 259
– 00173 – ROMA
(RM)

OGGETTO: Atto di designazione del Responsabile della Protezione dei Dati / Data Protection Officer
(*Accordo contrattuale tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'Art.37, comma 6 del GDPR*)

L'organizzazione Titolare del trattamento "ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11", con sede in PERUGIA (PG), via Cotani n.1, C.F.: 94152470541, nella persona della Dirigente Scolastica legale rappresentante Dott.ssa Isa Settembrini

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *GDPR*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD o DPO) (artt. 37-39);
- Le predette disposizioni prevedono che il DPO «*può assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento*» (considerando n. 97 del GDPR);
- Le disposizioni prevedono inoltre che «un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che sia facilmente raggiungibile da ciascuna stabilimento.

Considerato che lo scrivente Titolare:

- ha deciso, indipendentemente dal livello di coerenza dei dettami normativi, di procedere alla nomina di un DPO;
- all'esito di specifiche valutazioni preliminari in merito alle esperienze, competenze e referenze ha ritenuto che il soggetto proposto da Oxfirm srl, sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

DESIGNA

La società Oxfirm srl, nella persona dell'Ing. Antonio Bove, Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del GDPR è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b. presidiare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c. fornire, se richiesto, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d. cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali, supportando qualsiasi attività di controllo;
- e. fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f. fungere da punto di contatto con gli interessati, garantendo una puntuale risposta ad eventuali richieste di esercizio dei diritti di cui agli Artt, 15-22 del GDPR;
- g. redigere ed aggiornare la documentazione di conformità aziendale; in particolare si occuperà di redigere nei termini di legge:
 - un manuale privacy, contenente le metodologie di recepimento dei principi generali applicabili al trattamento dei dati personali;
 - modulistica per gestione data breach (registro e format comunicazione);
 - modulistica per valutazioni preliminari (privacy by default, by design e PIA) per nuove attività di trattamento;
 - modulistica per gestione dei diritti degli interessati.

Nel corso di validità della presente nomina si impegna a perfezionare gradualmente, in relazione alle linee guida, modelli, codici di condotta, interpretazioni, giurisprudenza di settore la mappatura delle attività di trattamento, nonché le valutazioni di rischio e sicurezza e la revisione degli atti di informativa e nomina;
- h. perfezionare il sistema di conformità rispetto alle prescrizioni del Legislatore e dell'Autorità per la protezione dei Dati Nazionali, chiamati ad emanare un Decreto attuativo finalizzato ad armonizzare l'attuale panorama legislativo nazionale al nuovo regolamento;
- i. aggiornare il Titolare in merito all'evoluzione normativa, con particolare riferimento ad eventuali nuovi adempimenti introdotti.

L'organizzazione Titolare del trattamento si impegna a:

- a. mettere a disposizione del DPO la collaborazione di risorse umane interne al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b. non rimuovere o penalizzare il DPO in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c. garantire che il DPO eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;
- d. rendere disponibili i dati di contatto del DPO attraverso i propri canali informativi istituzionali (sito internet, documentazione, bacheche, ecc.).

Il presente atto di designazione decorre dalla data di sottoscrizione e:

si rinnova automaticamente anno per anno, salvo disdetta da esercitarsi entro 60 giorni dalla scadenza dell'anno solare di riferimento; *oppure*

termina il

Luogo e Data

Il Titolare del Trattamento:

Il Data Protection Officer:

Dott.ssa Isa Settembrini
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
 sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs 39/93)